



2026/807

7.7.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/807 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2023/206 per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti e l'allineamento della terminologia a seguito di modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 124, paragrafo 11, terzo comma, e l'articolo 164, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato l'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013, che riguarda il trattamento, nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito, delle esposizioni garantite da immobili al fine di distinguere meglio tra le esposizioni inerenti ad immobili e riflettere più accuratamente il rischio associato a tali esposizioni. Tale modifica dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013 ha comportato una rinumerazione dei suoi paragrafi. Sebbene le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/206 della Commissione ⁽³⁾ rimangano adeguate ai fini dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2024/1623, la rinumerazione dovrebbe riflettersi nel regolamento delegato (UE) 2023/206 della Commissione al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto.
- (2) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha inoltre modificato l'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, che riguarda il trattamento delle esposizioni al dettaglio nell'ambito del metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, inserendo in tale paragrafo una tabella con i valori degli input floor della perdita in caso di default (LGD) che gli enti devono utilizzare per le loro esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali. Di conseguenza i riferimenti ai valori minimi della LGD contenuti nell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stati sostituiti da riferimenti ai valori degli input floor della LGD. Ne consegue che tali modifiche dovrebbero riflettersi anche nel regolamento delegato (UE) 2023/206 senza altre modifiche sostanziali.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (4) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/206 della Commissione, del 5 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell'adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default per le esposizioni garantite da beni immobili (GU L 29 dell'1.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/206/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/206

Il regolamento delegato (UE) 2023/206 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento delegato (UE) 2023/206 della Commissione, del 5 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell'adeguatezza dei valori degli input floor della perdita in caso di default per le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili»;

2) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel valutare l'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 124, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 8, di tale regolamento determinano quanto segue:»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le perdite effettive, espresse come rapporto tra gli elementi seguenti:

i) nel caso delle esposizioni garantite da immobili residenziali o da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 124, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, le perdite segnalate conformemente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e il valore dell'esposizione segnalato conformemente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento;

ii) nel caso delle esposizioni garantite da immobili non residenziali o da ipoteche su immobili non residenziali di cui all'articolo 124, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, le perdite segnalate conformemente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento e il valore dell'esposizione segnalato conformemente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento;»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 determinano le perdite attese di cui al paragrafo 1, lettera b), in uno dei modi seguenti:

a) adeguando al rialzo o al ribasso le perdite effettive di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) mantenendo invariate le perdite effettive.

Nel determinare le perdite attese di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità riflettono gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili di cui all'articolo 124, paragrafo 9, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 durante un orizzonte prospettico di almeno un anno che può protrarsi, se così stabilito dall'autorità, fino a tre anni.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora sussistano notevoli incertezze in merito ai fattori di cui al paragrafo 3, lettera e), le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 considerano un margine di prudenza nel determinare le perdite attese a norma del paragrafo 2 del presente articolo.»;

d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5. Ai fini del paragrafo 1, le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 tengono conto di altre misure macroprudenziali in vigore che già trattano i rischi sistemici individuati che incidono sull'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 124, paragrafo 9, primo comma, di detto regolamento, comprese le misure di diritto interno di seguito elencate, intese a rafforzare la resilienza del sistema finanziario:»;

3) l'articolo 2 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell'adeguatezza dei valori degli input floor della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili»;

b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Nel valutare l'adeguatezza dei valori degli input floor della LGD a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità designate conformemente al paragrafo 5 di tale articolo, quando effettuano la valutazione del rischio sistemico sulla base degli squilibri macroeconomici che incidono sulle stime della LGD al di là del ciclo economico, tengono conto di tutte le condizioni seguenti:»;

c) al paragrafo 2, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

b) altre misure macroprudenziali in vigore che già trattano i rischi sistemici individuati che incidono sull'adeguatezza dei valori degli input floor della LGD, comprese le misure di diritto interno di seguito elencate, intese a rafforzare la resilienza del sistema finanziario:»;

4) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Valutazioni per segmenti immobiliari o parti specifiche del territorio di uno Stato membro

Un'autorità designata conformemente all'articolo 124, paragrafo 8, o all'articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 può considerare i fattori di cui all'articolo 1 del presente regolamento o tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento per uno o più segmenti immobiliari o una o più parti del territorio di uno Stato membro.»;

5) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Uso di altre fonti di dati

Le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 8, o all'articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinano le perdite effettive a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento o che valutano l'adeguatezza dei valori degli input floor della LGD a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per un segmento immobiliare o una parte del territorio di uno Stato membro possono utilizzare altre fonti di dati, tra cui le segnalazioni ad hoc nazionali e i registri dei crediti relativi a tale segmento o a tale parte del territorio, a condizione che i dati raccolti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 430 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non siano sufficientemente granulari.».

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
